

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

Via Roma, 58 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Tel. 0481-774311 PEC bonificavg@legalmail.it

* * *

N. Utenza: XX/2024

CONVENZIONE

per la concessione al parallelismo di condotte su argine del canale Principale Secondo Tronco in Comune di Cormons di iscritta proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico ed in gestione al Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ai sensi della L.R. 28/2002.

* * *

Tra

il **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA**, con sede in Via Roma n. 58, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - C.F. 90007040315, rappresentato dal Direttore dott. Daniele Luis, nato a Gorizia (GO) il 27/09/1976 C.F. LSUDNL76P27E098U residente per la carica in Via Roma n. 58 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - (di seguito "CONCEDENTE"),

e

SOCIETÀ C.M.F. S.P.A. - con sede Legale in Via Vino della Pace n. 32/D, 34071 Cormons (GO) - C.F. 01160790315, legalmente rappresentata da Casari Aldo, (omissis) - (di seguito "CONCEDENTE"),

premesse

che con Decreto Legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono state trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di gestione dei beni già

appartenenti al demanio idrico dello Stato, tra le quali il rilascio delle concessioni amministrative per l'utilizzo dei beni;

che ai sensi della L.R. 28/2002 il Consorzio esercita le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni sui beni iscritti al demanio idrico regionale e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 2 e 4 ai sensi della L.R. 11/2015;

vista la nota dd. 09/04/2024 la Società C.M.F. S.p.A. con sede legale a Cormons (GO) ha chiesto al Consorzio l'autorizzazione per l'esecuzione di uno scavo di larghezza 50 cm e profondità 70 cm per posa tubo corrugato 63 mm per fibra ottica e tubo 32 mm polietilene per fornitura idrica su argine demaniale all'interno della fascia di rispetto di 10 mt dal canale Principale Secondo Tronco, lavori necessari per fornire i servizi di fibra ottica ed idrico al capannone di proprietà della Società C.M.F. S.p.A.;

che il canale sopraccitato è individuato dalle pp.cc. 1020/18 e 3402/4 f.m. 16 del C.A. e C.C. di Cormons di iscritta proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico ed in gestione al Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ai sensi della L.R. 28/2002 ed è classificato in classe 4 ai sensi della L.R. 11/2015;

che, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. 11/2015 "Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:" lettera e) rilasciano l'autorizzazione idraulica;

che con nota Prot. 841 dd. 12/04/2024 il Consorzio ha rilasciato l'autorizzazione idraulica dd. 12/04/2024 per la realizzazione delle opere sopra descritte con le relative prescrizioni;

visto il *"Regolamento per la disciplina delle concessioni e delle*

autorizzazioni dei beni di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia o della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico in gestione al Consorzio stesso ai sensi del R.D. 368/1904, della L.R. 28/2002 e della L.R. 11/2015”, approvato con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 78/22 dd. 28/04/2022 che prevede per la presente tipologia di utilizzo una durata massima del rapporto concessorio di anni 10 (dieci);

vista la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 49/23 dd. 09/03/2023 che ha per titolo *“Determinazione canoni e rimborsi spese per l’utilizzo a domanda individuale di beni del Demanio Idrico Regionale e di proprietà dei Consorzio di Bonifica: adozione tariffari 2023-2025”* con la quale si adottano gli allegati tariffari A), B) e C), riferiti rispettivamente: Allegato A): corsi d’acqua di classe 2, come definiti dall’art. 4 della L.R. 11/2015; Allegato B): utilizzo a domanda individuale di beni del Demanio Idrico Regionale in gestione ai sensi del R.D. 368/1904, L.R. 28/2002 e L.R. 11/2015, nonché di proprietà dei Consorzi di Bonifica associati; Allegato C): oneri per spese di istruttoria;

atteso che, in applicazione del tariffario generale di cui sopra, viene stabilito il pagamento “una tantum” di € 50,00 (cinquanta/00) per spese di istruttoria e il canone annuo in € 267,40 (duecentosessantasette/40);

precisato che il canone per l’anno 2024 è stato calcolato dalla data della stipula della presente mentre per gli anni successivi sarà aggiornato applicando l’indice Istat;

che con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 75/24 dd. 19/04/2024 è stato approvato lo schema della presente convenzione che

regola i rapporti tra Concedente e Concessionario;

ritenuto pertanto di poter rilasciare alla Società C.M.F. S.p.A. con sede legale a Cormons (GO) la realizzazione e il mantenimento di tubo corrugato 63 mm per fibra ottica e tubo 32 mm polietilene per fornitura idrica su argine del canale Principale Secondo Tronco in Comune di Cormons di iscritta proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico ed in gestione al Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ai sensi della L.R. 28/2002, lavori necessari per fornire i servizi di fibra ottica ed idrico al capannone di proprietà della Società C.M.F. S.p.A. al canone annuo indicizzato di € 267,40 (duecentosessantasette/40) per un periodo di anni 10 (dieci) a partire dalla data di stipula della presente alle condizioni previste dalla convenzione e che è fatto obbligo al concessionario di osservare, pena la decadenza della presente concessione;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Concedente, per quanto di sua competenza e fatti salvi i diritti di terzi, concede al Concessionario la realizzazione e il mantenimento di tubo corrugato 63 mm per fibra ottica e tubo 32 mm polietilene per fornitura idrica su argine del canale Principale Secondo Tronco in Comune di Cormons di iscritta proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico ed in gestione al Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ai sensi della L.R. 28/2002, lavori necessari per fornire i servizi di fibra ottica ed idrico al capannone di proprietà della Società C.M.F.

S.p.A.

Il canale Principale Secondo Tronco è così individuato:

C.A. Cormons

C.C. Cormons

p.c.	F.M.	coltura	sup.	P.T.	c.t.
1020/18	16	acque fondiario	1666	3021	3°
3402/4	16	acque fondiario	25 42	3021	3°

di iscritta proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -
 Demanio Idrico e in gestione al Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia
 per le proprie finalità istituzionali ai sensi della L.R. 28/2002.

Art. 2

Prescrizioni tecniche ed operative

È fatto obbligo al Concessionario di osservare le misure e le caratteristiche specificate nella documentazione allegata alla richiesta di realizzazione delle opere, nonché le prescrizioni tecniche contenute nella autorizzazione idraulica dd. 12/04/2024 rilasciata dal Concedente.

Qualora le opere non dovessero corrispondere a quanto previsto in progetto, discostandosene in modo da non rispettare sia pure in minima parte le presenti norme, dovrà redigersi verbale di constatazione con espressa diffida al Concessionario dal mettere in ripristino lo stato dei luoghi.

Al termine dei lavori le aree dovranno essere ripristinate, livellate e lasciate sgombre dai materiali eventualmente sopra depositati.

Il presente atto non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile del Concedente che si riserva di apportare, ove le esigenze

idrauliche lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie alla concessione, senza che il Concessionario possa opporsi in alcun modo. In tal caso il Concedente potrà in ogni tempo, a suo giudizio insindacabile, modificare la convenzione in tutto od in parte, e anche revocarla, con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata al Concessionario senza perciò questi possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese a compensi di nessun genere.

Il Concessionario nel periodo designato dal suddetto preavviso, dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Concedente con suo giudizio insindacabile. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto di Ufficio a spese del Concessionario. Analogamente sarà proceduto nei casi di cessazione per scadenza, rinunzia o decadenza.

Tutti i lavori occorrenti all'esecuzione del progetto verranno eseguiti a perfetta regola d'arte e a totale cura, spese e responsabilità del Concessionario e saranno realizzati secondo gli accordi che verranno di volta in volta convenuti con il Concedente per quanto riguarda il tempo ed il modo di svolgimento.

Per l'esecuzione delle opere in progetto saranno adottati i migliori accorgimenti suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, allo scopo di garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a persone o a cose.

Art. 3

Tempi di esecuzione

Il Concessionario provvederà, a mezzo email, a rendere noto al

Concedente il giorno di inizio lavori. La comunicazione dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori.

Art. 4

Manutenzione delle opere

Sono a carico del Concessionario l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle opere realizzate per tutta la durata della presente concessione.

In caso di interventi sulle opere realizzate, sarà obbligo del Concessionario ripristinare lo stato dei luoghi a perfetta regola d'arte.

Art. 5

Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari

Il Concessionario è obbligato a rispettare le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza, di polizia idraulica nonché tutte le prescrizioni che verranno impartite dal personale consorziale.

Art. 6

Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni

L'inosservanza da parte del Concessionario anche di un solo divieto o di un solo obbligo tra quelli menzionati nei precedenti articoli ne comporterà la decadenza dalla concessione ovvero, laddove per qualsivoglia causa questa non avesse luogo, la sua automatica risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7

Revoca o recesso dalla concessione

Il mancato adempimento alle norme e prescrizioni di cui all'art. 2 e fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6, il Consorzio potrà

revocare o recedere in ogni tempo dalla Concessione, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di danno o indennizzo, quando, ad avviso delle competenti Autorità o del medesimo Consorzio, sia necessario dare corso a qualsiasi opera, anche di sola modifica di quelle già esistenti, volta alla migliore tutela degli interessi idraulici e ambientali o per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 8

Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e risoluzione della concessione

La decadenza e la risoluzione della concessione opereranno automaticamente per effetto del solo verificarsi delle circostanze sopra previste, salvo che il Consorzio, una volta giunto a conoscenza delle stesse, entro i successivi trenta giorni non dichiari espressamente per iscritto di rinunciare ad avvalersene.

Il recesso e la revoca dalla concessione opereranno di pieno diritto per effetto della sola ricezione della comunicazione scritta con la quale il Consorzio manifesterà al Concessionario la volontà di avvalersene.

Nelle predette ipotesi di cessazione del rapporto, il Concessionario dovrà restituire l'area e tutto ciò che costituisce oggetto della concessione entro i successivi 90 (novanta) giorni; in mancanza, il Concessionario dovrà al Consorzio un indennizzo pari al 95% (novantacinqueper cento) del corrispettivo a quella data applicato ai sensi del successivo art. 9, oltre ad una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'intero predetto corrispettivo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consorzio.

Art. 9

Responsabilità e manleva

Il Concessionario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere comunque indenne il Consorzio per qualunque danno che potesse derivare alla proprietà regionale, così come a persone o a cose, anche di terzi, a causa di eventi in qualunque modo dipendenti, sia dalla costruzione e manutenzione dell'opera, sia dall'esercizio della medesima.

Il Concessionario inoltre si obbliga a tenere sollevato il Concedente da qualunque danno a persone o a cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che provenissero da terzi per il fatto del presente consenso.

Resta convenuto ed inteso che in qualsiasi evenienza il Concessionario sarà il solo responsabile della stabilità e buona esecuzione delle opere, riconoscendo che il verbale di constatazione, di cui sopra, non conferisce alcuna responsabilità al Concedente.

Nel caso che eventuali incidenti, nelle fasi di realizzazione, manutenzione ed utilizzo delle opere, comportino rischio di inquinamento di varia natura, il Concessionario assume tutte le responsabilità sia civili che penali, liberando il Concedente da ogni colpevolezza.

Art. 10

Durata ed eventuale rinnovo

La convenzione avrà durata di anni dieci (10) a partire dalla data della presente convenzione.

Sei mesi prima della scadenza della presente convenzione il Concessionario potrà chiederne il rinnovo previa richiesta scritta obbligandosi fin d'ora ad effettuare successivamente il versamento del

canone annuale che risulterà all'epoca, rivalutato a giudizio insindacabile del Concedente, nel rispetto delle norme allora vigenti.

In assenza di tale prassi il Concessionario si obbliga, a sua cura e spese ed entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza, ad eseguire tutti gli interventi atti al ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dal Concedente, rendendosi inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, diretti o indiretti, che per effetto di tale rimozione venissero arrecati alla proprietà regionale.

Art. 11

Canone e spese di istruttoria

In conformità alla Delibera della Deputazione Amministrativa n° 49/23 dd. 09/03/2023 è stabilito il pagamento "una tantum" di € 50,00 (cinquanta/00) per spese di istruttoria mentre il canone annuo è fissato in € 267,40 (duecentosessantasette/40) e lo stesso s'intende sin d'ora aumentato per ciascuno degli anni successivi di una percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per l'anno 2024 il canone viene calcolato in proporzione a partire dalla data della stipula della convenzione.

Resta salvo il diritto del Consorzio di applicare un maggiore adeguamento in dipendenza delle eventuali variazioni dei canoni consorziali, nel qual caso il Consorzio comunicherà al Concessionario l'entità dell'adeguamento, che s'intenderà accettato dal Concessionario salvo che questi comunichi entro i successivi trenta giorni di voler recedere dalla Concessione, fermi restando tutti gli obblighi di rimessione in stato pristino a suo carico.

Il canone, come sopra determinato o adeguato, dovrà essere corrisposto anticipatamente per l'intero anno ed entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun periodo annuale. In mancanza, decorsi tre mesi dalla scadenza, la Concessione si intenderà automaticamente decaduta o comunque risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza alcuna necessità di messa in mora.

Art. 12

Supervisione e vigilanza

Il personale dipendente del Concedente potrà accedere liberamente all'area concessa per visite di ispezione e controllo al fine di segnalare eventuali situazioni di pericolo alle proprietà regionali.

La vigilanza su detta opera e l'osservanza delle condizioni contenute nella presente convenzione rimangono comunque a carico del Concessionario.

Art. 13

Validità della convenzione

L'efficacia del presente atto è condizionata al rilascio da parte degli Enti competenti di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari.

La presente convenzione sarà valida ed impegnativa per le parti dal momento della firma della stessa.

Art. 14

Incedibilità della concessione

La concessione non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o passata a terzi senza l'assenso scritto del Concedente.

Art. 15

Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese saranno a carico

del Concessionario.

Redatto in unica copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ronchi dei Legionari lì, _____

* * *

PER IL CONCEDENTE

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE

dott. Daniele LUIS DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

PER IL CONCESSIONARIO

SOCIETÀ C.M.F. S.P.A.

LEGALE RAPPRESENTANTE

Casari Aldo DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Concessionario dichiara di avere presa attenta lettura e di approvare espressamente le clausole sub 5 (Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari), 6 (Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni), 7 (Revoca o recesso dalla convenzione), 8 (Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e risoluzione della concessione), 9 (Responsabilità e manleva), 10 (Durata ed eventuale rinnovo), 11 (Canone e spese di istruttoria).

* * *

PER IL CONCESSIONARIO

SOCIETÀ C.M.F. S.P.A.

LEGALE RAPPRESENTANTE

Casari Aldo

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:

- corografia

- mappa catastale

* * * fine * * *